

Le principali novità del modello 730/2024

Pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate il comunicato 23 aprile 2024 per l'**aggiornamento delle istruzioni e del modello 730/2024** ([link il testo integrale del comunicato correttivo](#)).

Ciò detto, vediamo ora quali sono le novità del [nuovo 730/2024](#) per l'anno d'imposta 2023 "aggiornato", approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472/2024:

Nel [nuovo modello](#) trovano spazio diverse novità. Di seguito le quelle più rilevanti.

Ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato "[Modello 730](#)".

Da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello Redditi PF.

In particolare, è ora possibile presentare il 730:

- per comunicare dati relativi alla **rivalutazione del valore dei terreni** effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

SEZIONE II - RIVALUTAZIONE TERRENI							
L6	1	2	3	4	5	6	
	VALORE RIVALUTATO	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA	IMPOSTA VERSATA	IMPOSTA DA VERSARE	RATEIZZAZIONE	VERSAMENTO CUMULATIVO	
	,00	,00	,00	,00			
L7	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00			

- per dichiarare determinati **redditi di capitale di fonte estera** assoggettati a imposta sostitutiva;

SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA								
L8	1	2	3	4	5	6	7	8
	TIPO	CODICE STATO ESTERO	AMMONTARE REDDITO	ALIQUOTA %	CREDITO IVCA	OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA	PROVENTI PARTICOLARI	ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO
			,00		,00			,00

- assolvere agli adempimenti relativi agli **investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria** a titolo di proprietà o di altro diritto reale e **determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta crypto-attività)**.

QUADRO W - Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale																
SEZIONE I - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI E ALLE ATTIVITA'																
W1	CODICE TITOLO POSSESSO	TIPO CONTRIBUENTE - IVAFE	CODICE INDIVIDUAZIONE BENE	CODICE STATO ESTERO	QUOTA DI POSSESSO	CRITERIO DETERMIN. VALORE	VALORE INIZIALE	VALORE FINALE								
	1	2	3	4	5	6	7	8								
							,00									
W2	VALORE MASSIMO C/C PAESI NON COLLABORATIVI - IVAFE	GIORNI IVAFE - CRYPTO-ATTIVITA'	MESI IVIE	CREDITO D'IMPOSTA	DETRAZIONI - IVIE	CODICE	QUOTA PARTECIPAZIONE - IVAFE	SOLDO MONITORAGGIO								
	9	10	11	12	13	14	15	16								
		,00			,00	,00										
W3	CODICE FISCALE SOCIETA' O ALTRA ENTITA' GIURIDICA IN CASO DI TITOLARE EFFETTIVO - IVAFE			CODICE FISCALE ALTRI COINTESTATARI				PRESENZA PIU' COINTESTATARI								
	17	18	19	20												
W4	1	2	3	4	5	6	7	8								
							,00									
	9	10	11	12	13	14	15	16								
		,00			,00	,00										
W5	1	2	3	4	5	6	7	8								
							,00									
	9	10	11	12	13	14	15	16								
		,00			,00	,00										
W6	ECCEDENZA DICHIARAZIONE PRECEDENTE - IVAFE			ECCEDENZA COMPENSATA CON IL MOD. F24 - IVAFE		ACCONTI VERSATI - IVAFE		ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO - IVAFE								
	2	3	4	5	6	7										
		,00		,00		,00										
W7	ECCEDENZA DICHIARAZIONE PRECEDENTE - IVIE			ECCEDENZA COMPENSATA CON IL MOD. F24 - IVIE		ACCONTI VERSATI - IVIE		ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO - IVIE								
	2	3	4	5	6	7										
		,00		,00		,00										
W8	SEZIONE IV - VERSAMENTI E RESIDUI IMPOSTA CRYPTO-ATTIVITA'										ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO - CRYPTO-ATTIVITA'					
	7															

L'ampliamento del modello 730 è stato previsto dall'art. 2 del [Decreto legislativo dell'8 gennaio 2024 n. 1 \(in "Finanza & Fisco" n. 6/2024, pag. 291\)](#), cd. Decreto Adempimenti, secondo il quale: «A decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di

*redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. **Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.***»

Pertanto, **dall'anno di imposta 2023**, in attuazione della citata disposizione è possibile dichiarare con il modello 730 anche i redditi derivanti da investimenti e attività finanziarie all'estero, **monitoraggio – IVIE/IVAFE**, i dati per l'imposta relativa alle **cripto attività (Quadro W)**, i dati relativi alla Rivalutazione dei Terreni (**Sez. II del Quadro L**) nonché i redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti (**Sez. III del Quadro L**).

Con riferimento alle suddette imposte sostitutive, **le modalità di pagamento delle imposte a debito e di rimborso delle imposte a credito è analogo a quanto previsto per le imposte principali nel caso di modello 730 presentato in modalità "senza sostituto d'imposta"**.

In particolare, nel caso in cui **dalla liquidazione delle nuove imposte sostitutive emerga un debito**, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che *«se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 **emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*».

Nel caso invece, **dalla liquidazione delle nuove imposte**

sostitutive emerga un credito, si rimanda alle disposizioni contenute nel comma 3 del citato articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il quale prevede che *«nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.»*

Più nel dettaglio, in attuazione del citato articolo 2 del Decreto *Adempimenti*, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l'approvazione del [modello di dichiarazione semplificato "730/2024"](#), relativo ai redditi dell'anno 2023 – **consente, pertanto, agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:**

– la **rivalutazione dei terreni** di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall'articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (c.d. "Legge di bilancio 2023") – **Quadro L – Sez. II righe L6 e L7;**

– **i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva** ai sensi dell'articolo 18 del TUIR (**Quadro L – Sez. III riga L8**);

– per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. "**Monitoraggio fiscale**"), i dati riguardanti gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l'ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (**IVAFE**), di imposta sul valore degli immobili situati all'estero (**IVIE**) e di imposta sulle **cripto-attività**.

Per effetto di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto *Adempimenti*, inoltre, **i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d'imposta, anche:

- tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
- direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

- **richiedere direttamente all'Agenzia delle entrate l'eventuale rimborso dell'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi; ovvero**
- **effettuare il pagamento dell'importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno, mediante il modello di versamento unificato F24.**

L'utilizzo diretto dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi "precompilata", inoltre, consente al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.

Si ricorda, che come chiarito nelle istruzioni al modello 730/2024, **non può essere presentato un modello 730 integrativo**, salvo il caso di integrativo di tipo 2 presentato per modificare i dati relativi al sostituto d'imposta, **qualora nel modello 730 originario che si intende integrare ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo, siano stati compilati uno o più dei seguenti quadri o righe della dichiarazione:**

- **Quadro W**
- **Rigo L8 del quadro L**
- **Rigo C16 del quadro C**

In questo caso per integrare il modello 730/2024 già presentato deve essere utilizzato il modello RPF/2024 integrativo.



In presenza del quadro W o dei righe C16 del quadro C o L8 del quadro L (siano essi presenti nel 730 originario ovvero nel modello che si intende presentare come integrativo) l'integrazione del modello già presentato va effettuata esclusivamente utilizzando il modello REDDITI Persone fisiche 2024 anche se la modifica riguarda dati contenuti in altri quadri del modello 730, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta (730 integrativo di tipo 2).

Inoltre, è stato previsto che, per il **pagamento con il**

modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive (quadri L, W e *Mance* di cui al rigo C16 del quadro C) dovute sui predetti redditi, si utilizzino prioritariamente gli eventuali importi a credito derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali Regionali e Comunali, e Cedolare Secca.

In particolare nelle istruzioni si legge: "Nel caso di 730 precompilato o ordinario in cui siano presenti anche redditi da attività lavorative nel settore turistico (**riga C16**) e/o da rivalutazione terreni (**righe L6-L7**) e/o di capitale soggetti a imposizione sostitutiva (**riga L8**) e/o da investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (**quadro W**):

- **se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un debito, il Caf o il professionista:**
 - trasmette il modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
 - o, in *alternativa*, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello REDDITI Persone fisiche;

Se il 730 precompilato **senza sostituto** è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito *internet* dedicata al 730 precompilato il

contribuente può eseguire il pagamento *on line* oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

- **se dalla liquidazione delle relative imposte sostitutive emerge un credito, la parte di credito non destinata a essere utilizzata in compensazione nel modello F24 è rimborsata direttamente dall'Amministrazione finanziaria.** Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), **il rimborso viene accreditato su quel conto.** La richiesta di accredito può essere effettuata *online* tramite la specifica applicazione disponibile sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale *Fisconline*) oppure utilizzando l'apposito modello (disponibile sullo stesso sito *internet*), che, **firmato digitalmente**, può essere trasmesso **via PEC** a qualsiasi direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate, **o consegnato in formato cartaceo, con firma autografa**, presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, **allegando copia di un documento di identità** (in quest'ultimo caso, la consegna può essere effettuata anche da un'altra persona, compilando la sezione del modello riservata alla delega e allegando copia di un documento di identità sia del delegante che del delegato). **Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.;**
- **per il pagamento con il modello F24 degli eventuali importi a debito derivanti dall'insieme delle imposte sostitutive di cui al rigo C16 del quadro C, al rigo L8 del quadro L e al quadro W, il soggetto che presta l'assistenza fiscale provvede a utilizzare prioritariamente gli eventuali importi a credito**

derivanti dalle medesime imposte sostitutive e, per l'eventuale debito residuo, i crediti derivanti dalle singole imposte principali: Irpef, Addizionali regionali e comunali, e Cedolare Secca. In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta l'utilizzo dei crediti in compensazione con modello F24 in caso di debiti derivanti dalle predette imposte sostitutive avviene separatamente per il Dichiarante e per il Coniuge".

Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia

Gli imprenditori agricoli c.d. *sotto soglia*, **esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA**, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, **possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730**. Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto "*Aiuti di stato*" contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio.

Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del modello Redditi Persone fisiche

Si ricorda che i contribuenti che presentano il Mod.

730/2024 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024 se hanno percepito nel 2023:**
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il **quadro RM del Mod. Redditi Persone fisiche 2024, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.**

I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024;

- **il quadro RT del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, se nel 2023 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non**

qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito e da coloro che hanno realizzato plusvalenze da cripto attività.

Inoltre, possono presentare, **in aggiunta** al Mod. 730, **il quadro RT** i contribuenti che nel 2023 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni) **e i dati relativi al valore normale delle cripto attività;**

- **il quadro RU** e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche **il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2024** da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2023 hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

I quadri **RM, RU, RS e RT** devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. REDDITI Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Mod. REDDITI 2024.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

Detrazioni per i figli a carico

Per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4 del 18 febbraio 2022 \(in "Finanza & Fisco" n. 7/2022, pag. 418\).](#)

Si ricorda che l'art. 12 del TUIR, nella sua formulazione in vigore dal 1° marzo 2022, prevede per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, una **Detrazione Teorica** pari a **950** per ciascun figlio di età superiore o uguale a 21 anni.

FAMILIARI A CARICO			CODICE FISCALE		n. mesi a carico	%	detrazione 100% affidamento figli	n. mesi detrazione figli 21 anni o più	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE
BARRARE LA CASELLA			(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						
C = Coniuge	1	☐ C CONIUGE	4		5				
F1 = Primo figlio	2	☐ F1 PRIMO FIGLIO ☐ D				7	8	10	
F = Figlio	3	☐ F ☐ A ☐ D							
A = Altro	4	☐ F ☐ A ☐ D							
D = Figlio con disabilità	5	☐ F ☐ A ☐ D							

La detrazione teorica, che definiamo ***Detrazione_Teorica_New***, deve essere rapportata al **numero di mesi indicati nella casella di colonna 10 (se 21 anni o più)** ed alla **percentuale di spettanza** (casella "*percentuale*" presente nel **prospetto dei familiari a carico**) che può essere esclusivamente pari a 100, 50 o zero.

Ad esempio, se nel prospetto è presente un solo figlio a carico per **l'intero anno** (colonna 5 uguale a 12) con **casella D** barrata, nella misura del 50% e **lo stesso ha compiuto 21 anni nel corso del mese di settembre 2023**, il prospetto dei familiari a carico dovrebbe risultare così compilato:

Col. 5 *mesi a carico* = 12

Col. 7 % = 50

Col. 10 = 4

La detrazione teorica considerando il **periodo settembre-dicembre**, è la seguente: $(950 \times 4/12) \times 50/100 = 316,66 \times 50/100 = 158,00$

Tali detrazioni sono solo teoriche in quanto l'importo della detrazione effettivamente spettante **è in funzione del reddito complessivo** del contribuente e del numero di figli a carico. Si ricorda che a seguito dell'introduzione dell'istituto della **cedolare secca e delle nuove disposizioni relative alle mance del settore turistico-Alberghiero**, la norma prevede che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca **deve essere aggiunto al reddito complessivo** per determinare le detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, al fine del calcolo delle detrazioni, in luogo del reddito complessivo si deve fare riferimento all'importo riportato nel **rigo 137 del mod.**

730-3 (reddito di riferimento per agevolazioni fiscali).

Per determinare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante operare come di seguito indicato.

1. calcolare: **Reddito di riferimento** = **rigo 137** mod. 730-3 – **rigo 12** mod. 730-3

2. determinare il **numero di figli** a carico desumendolo dal prospetto dei familiari a carico con riferimento ai codici fiscali presenti nei righi nei quali è stata barrata la casella F, F1 o D e risulta compilata la casella di **col. 10**, tenendo conto che se uno stesso codice fiscale è presente in più righi esso deve essere conteggiato una sola volta.

3. calcolare **Incremento** = (**numero di figli – 1**) x **15.000**

4. calcolare **Quoziente New** =

$$\frac{(95.000 + \text{Incremento}) - \text{Reddito di riferimento}}{(95.000 + \text{Incremento})}$$

– Se il **Quoziente** è minore di zero ovvero pari ad uno lo stesso va ricondotto a zero;

– Se il **Quoziente** è maggiore di zero ma minore di uno devono essere utilizzate le prime quattro cifre decimali.

Se nel prospetto dei familiari a carico non è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale, [seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione spettante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.](#)

Se, invece, nel prospetto dei familiari a carico è presente per il primo figlio il valore “C” nel campo percentuale,

[seguire le indicazioni fornite nel paragrafo “Determinazione della detrazione nel caso di coniuge mancante” della Circolare per la liquidazione del Modello 730/2024.](#)

Nuova Disciplina della tassazione del lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti *under 23* e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.

Questo perché, dal 1° luglio 2023, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36 del 2021, *«i compensi di lavoro sportivo **nell'area del dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00»*.

L'art. 36, comma 6-ter, primo periodo, del D.Lgs. n. 36 del 2021 prevede che al *«al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di **età inferiore a 23 anni** nell'ambito del **settore professionistico**, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente»*.

Inoltre, l'art. 51 (rubricato: «Norme transitorie»), al comma 1-bis, del D.Lgs. n. 36 del 2021, prevede che *«Per i **lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo** che nel*

*periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta **non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.**»." A tal proposito, vedi quanto chiarito dalla [Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 474 dell'11 dicembre 2023 \(in "Finanza & Fisco" n. 38/2023, pag. 2315\)](#)*

Si forniscono le indicazioni operative per recepire i trattamenti tributari connessi alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Lo schema, tratto dalla [circolare per la liquidazione del Modello 730/2024](#), riporta in estrema sintesi i **principali quadri e campi dei modelli di dichiarazione CU/2024, 730/2024 e RPF/2024** che identificano le diverse fattispecie reddituali e che risultano coinvolti nel trattamento tributario del lavoro sportivo alla luce delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Nello schema viene riportata anche una breve descrizione del relativo trattamento tributario.

NOTA NUOVA NORMATIVA REDDITI LAVORO SPORTIVO		
Quadro e Fattispecie reddituale		Sintesi del Criterio di Liquidazione
Quadro D 730 Quadro RL RPF	<i>Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche</i> CU: lettera "N" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D4 codice 7 e codice 11 RPF: RL21 col. 2	Determinare: C1 = totale compensi per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 colonna 4, se indicato a colonna 3 il codice "7" o il codice "11" o il codice "12" o il codice "13"); C2 = compensi sino a euro 10.000 dell'importo di C1; C3 = compensi oltre euro 10.000 e fino a euro 30.658 dell'importo di C1; <i>Residuo_Agevolazione_Sportivi</i> = 10.000 - C2 (ricondere a zero se negativo) C4 = C1 – C2 – C3 - ImportoAbbattimentoAttivitàSportiveCampione come calcolato nel paragrafo "QUADRO L; ricondurre a zero se negativo. L'importo di C3 è necessario ai soli fini della determinazione delle aliquote da applicare al reddito imponibile (vedere istruzioni al rigo 16 – Imposta lorda - del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione"). L'importo di C4 deve essere sommato agli altri redditi e riportato nel rigo 5 del riquadro "Riepilogo dei redditi" contenuto nel mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".
	<i>Indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dai CONI, dalla Società Sport e Salute Spa, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva ... fino al 30 giugno 2023</i> CU: lettera "N1" nel punto 1 "Causale" – CU Lavoro autonomo 730: D4 codice 12 e codice 13 RPF: RL21 col. 1	2) Determinazione delle ritenute (R3) R1 = totale ritenute IRPEF per attività sportive dilettantistiche (rigo D4 colonna 6, se indicato a colonna 3 il codice "7" o il codice "11" o il codice "12" o il codice "13"); R2 = 0,23 x C3; (arrotondare l'importo così determinato) R3 = R1 – R2; se R3 è inferiore a zero, deve essere posto eguale a zero. L'importo di R3 deve essere sommato alle altre ritenute IRPEF e riportato nel rigo 59 (Ritenute) del mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". 3) Determinazione delle trattenute per l'addizionale regionale (A3) A1 = totale trattenute addizionale regionale per attività sportive dilettantistiche (rigo F2 colonna 5); A2 = con riferimento al domicilio fiscale al 1° gennaio 2023, applicare all'importo C3 sopra determinato, le aliquote relative all'Addizionale regionale all'IRPEF deliberate dalle singole regioni e desumibili dalla tabella presente nelle istruzioni relative al rigo 72 del mod. 730-3 tenendo conto delle eventuali agevolazioni previste per le singole regioni. Arrotondare l'importo A2 così determinato. SEGUE CON I CRITERI DEGLI SCORSI ANNI
Quadro C 730 Quadro RC RPF	<i>Redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti dai lavoratori sportivi operanti nel settore del dilettantismo</i> CU: punti 781 e 784 730: codice 8 C1-C3 RPF: codice 8 RC1-RC3	Determinare l'ammontare dell'agevolazione fiscale spettante pari a 5.000 aumento dell'agevolazione residua a quanto già fruito per Bande e Sportivi ante 01/07/2023. A tal fine calcolare: Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 = 5.000 + <i>Residuo_Agevolazione_Sportivi</i> (come sopra determinato) La parte residua dei 15.000 abbatte la somma degli importi di cui al codice 9 Quadro C + Rigo D3 codice 5 Totale_Cod_8_Quadro_C = Sommare tutti gli importi dei righe da C1 a C3 con il codice 8 nella col. 1 Totale_Cod_5_Rigo_D3 = Sommare tutti gli importi del rigo D3 con il codice 5 nella col. 2 Totale_Sportivi = Totale_Cod_8_Quadro_C + Totale_Cod_5_Rigo_D3 Percentuale_Cod_8_Quadro_C = Totale_Cod_8_Quadro_C / Totale_Sportivi Abbattimento_Cod_8_Quadro_C = Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 x Percentuale_Cod_8_Quadro_C (arrotondare l'importo così determinato) Per il rigo 4 del mod. 730-3 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Cod_8_Quadro_C come sopra determinato Abbattimento_Cod_5_Rigo_D3 = Agevolazione Sportivi_da_01_07_2023 - Abbattimento_Cod_8_Quadro_C Per il rigo 5 del mod. 730-3 "Altri redditi", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Cod_5_Rigo_D3 come sopra determinato
	<i>Redditi di lavoro dipendente degli atleti e delle atlete operanti nel settore professionistico, di età inferiore a 23 anni</i> CU: punti 782 e 785 730: codice 9 C1-C3 RPF: codice 9 RC1-RC3	Sommare tutti gli importi dei righe da C1 a C3 con il codice 9 nella col. 1 e sul totale così determinato si applica l'abbattimento massimo di euro 15.000 da applicare direttamente nella determinazione del reddito complessivo. Pertanto, calcolare: Totale_Cod_9 = somma di tutti gli importi dei righe da C1 a C3 con il codice 9 nella col. 1 Abbattimento_Lavoro_Sportivo_Professionistico = il minore tra 15.000 e Totale_Cod_9 Per il rigo 4 del mod. 730-3 "Redditi di lavoro dipendente e assimilati", l'importo dell'abbattimento da considerare è pari al valore Abbattimento_Lavoro_Sportivo_Professionistico come sopra determinato

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione

Le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta

sostituiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali **con aliquota del 5%** ([cfr. l'art. 1, commi da 58 a 62 della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)).

Una nuova sezione per detassare le mance

Somme assoggettate ad imposta sostitutiva

La nuova Sezione VII – Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Quadro C – *Redditi di lavoro dipendente e assimilati* – va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

Rigo C16 – Tassazione agevolata mance

SEZIONE VII - TASSAZIONE MANCE SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO E DI RICEZIONE							
	1 REDDITO SETTORE TURISTICO	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 TASSAZIONE ORDINARIA	6 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	7 ASSENZA REQUISITI
C16		,00	,00	,00	☐	☐	☐

Il **rigo C16** può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2023 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2022 **hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro**. Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore,

compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d'imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risulta compilato il **punto 652** "*Mance assoggettate ad imposta sostitutiva*" della [Certificazione Unica 2024](#) e il **punto 653** "*Imposta sostitutiva*" o il **punto 654** "*Imposta sostitutiva sospesa*"), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.

Il contribuente **può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa** e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della [Certificazione Unica 2024](#) compilato). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi

considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della [Certificazione Unica 2024](#) compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2022 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 000 euro. In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del rigo in esame di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 5 per cento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 29 agosto 2023, Par 1, in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\) – Area riservata agli abbonati](#)).

L'importo delle mance assoggettato ad imposta sostitutiva rileva in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.

*Le istruzioni per compilare la **Sezione VII***

L'indicazione nel **rigo C16** delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione **consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.**

Colonna 1 (Reddito settore turistico): indicare l'importo indicato nel **punto 651** della Certificazione Unica.

Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria): indicare l'importo indicato nel **punto 655** della Certificazione Unica.

Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel **punto 652** della Certificazione Unica.

Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva): indicare l'importo indicato nel **punto 653** della Certificazione Unica.

Colonne 5 (Tassazione ordinaria) e 6 (Tassazione sostitutiva):

Le colonne 5 e 6 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe.

È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle mance percepite va effettuato solo sul primo modulo compilato.

In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato queste somme ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate.

- **colonna 5:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

- **colonna 5:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
- **colonna 6:** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2024 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non

si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell'anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella.

Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti (Quadro C, Rigo C4 – Somme per premi di risultato e *welfare* aziendale)

È ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Possono fruire della tassazione agevolata per le somme percepite per premi di risultato e *welfare* aziendale i lavoratori dipendenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2022 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a **3.000 euro** (in questo caso risultano compilati con il **codice 1** i **punti 571 e/o 591** della Certificazione Unica 2024).

Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori

nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017**.

Se l'azienda nel corso del 2023 ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2024) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **fino al 24 aprile 2017 e ancora vigenti**, il limite per fruire della tassazione agevolata è di **4.000 euro**.

Considerato che la nuova disposizione ([l'articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197](#), prevede che, per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all'articolo 1, comma 182, della L. n. 208 del 2015 sia ridotta al 5 per cento) **dispone solo** la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa **possano applicarsi** le istruzioni già fornite con le circolari dell'Agenzia delle entrate [7 marzo 2024, n. 5](#), [29 marzo 2018, n. 5](#), e [15 giugno 2016, n. 28](#), cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE									
C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI
		.00	.00	.00	.00	.00			

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa (Quadro C, Sezione VI – *Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa*, Rigo C15)

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un **importo massimo di 571 euro** ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente **non superiore a 30.208 euro**. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95). Per l'anno d'imposta 2023 essa è pari a 571 euro (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2023)

Altre novità del [modello 730/2024](#)

Detrazione *Superbonus*: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Superbonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

Detrazione *bonus mobili*: per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;

Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A

o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;

Credito d'imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;

Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;

Credito d'imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;

Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di

mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.

Vedi anche:

[Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio](#)

[Spese sanitarie. Online un nuovo aggiornamento alla Guida per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali](#)

Dichiarazioni precompilate. Da domani modelli disponibili online, invio dal 20 maggio

Precompilata ai nastri di partenza con il nuovo 730 semplificato. Dal pomeriggio di domani, martedì 30 aprile, saranno online in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. In totale le informazioni trasmesse per la stagione 2024 sono circa 1 miliardo e 300 milioni. Con il

nuovo 730 semplificato il cittadino non dovrà più conoscere quadri, righe e codici ma sarà guidato fino all'invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. I dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia". Dopo aver accettato o modificato i dati – operazioni che si potranno compiere dal prossimo 20 maggio – sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all'interno del modello. Altra novità di quest'anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall'Agenzia, anche in presenza di un sostituto d'imposta. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. Le regole sono definite in un provvedimento (Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2024, prot. n. 210954/2024) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Investimenti del piano Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d'imposta

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);

Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2024

In questo numero:

Commenti

L'art. 7 L. n. 212/2000 è la riforma del contenzioso tributario: aspetti di riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

La rivalutazione di partecipazioni e terreni con la Legge di Bilancio 2024 di Marco Orlandi

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni tributarie

Sanzione al 10 per cento nei casi d'irregolare o omesso invio della comunicazione relativa al controllo automatizzato

Controllo delle dichiarazioni mediante procedure automatizzate. L'omesso o irregolare invio della comunicazione di irregolarità (e/o dell'avviso bonario) non preclude la riduzione delle sanzioni iscritte a ruolo dalla "misura ordinaria" dal 30% al 10%

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 6248 dell'8 marzo 2024: «CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Notifica della cartella di pagamento – Omessa/irregolare notifica della comunicazione di irregolarità (e/o dell'avviso bonario) relativa al controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 – Illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo della misura (ridotta) del 10%, in assenza della regolare notificazione della predetta comunicazione – Riduzione delle sanzioni dal 30 per cento al 10 per cento – Art. 36-bis, del

D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 – Art. 6, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 46»

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell'imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

Controllo automatizzato solo per la correzione di errori materiali, di calcolo o per l'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 8462 del 28 marzo 2024: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 -Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Correzioni di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi non estensibili -Interpretazione di norme – Necessità dell'avviso di accertamento – Caso di specie – Recupero dell'IRPEG per applicazione di aliquota ridotta alla metà prevista dagli artt. 6 e 11 D.P.R. n. 601 del 1973, pur non avendo i requisiti ivi previsti -Recupero che implica valutazione di presupposti di fatto e di diritto i quali devono essere contestati formalmente e sottoposti al contraddittorio sicché l'Ufficio deve procedere all'accertamento “con i canoni ordinari” – Conseguenze - Annullamento della cartella di pagamento – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell'imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 non

consente di risolvere questioni giuridiche

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 2777 del 25 luglio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento perdita per errore di compilazione della dichiarazione successivamente corretto con dichiarazione integrativa – Disconoscimento perdite fiscali con rideterminazione dell'IRES dell'esercizio – Non applicabilità della procedura prevista dall'art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600, utilizzabile solo per la correzione di errori materiali o di calcolo o applicazione diretta e immediata di norme giuridiche senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Interpretazione di norme in tema di utilizzabilità delle perdite d'esercizio – Conseguenze – Obbligo di emissione di motivato avviso di accertamento – Sussiste – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 8 e 84, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Prassi

Agenzia delle entrate

Dichiarazioni fiscali – Termini e semplificazioni

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1 del 2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi e relativi termini di presentazione

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E dell'11 aprile 2024: «DICHIARAZIONI FISCALI – Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari – Misure in materia di dichiarazioni fiscali - Semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA – Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA –

Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione - Semplificazioni a favore dei sostituti d'imposta - Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni - Tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle Dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi (Modelli "redditi") e dell'IRAP e dei sostituti d'imposta (modello 770) - Artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 - Art. 38, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 - Artt. 1 e 5, del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 - Artt. 2 e 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

Consiglio Nazionale del Notariato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII)

Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e delle cause di scioglimento nel codice della crisi d'impresa
Studio n. 100-2023/I del Consiglio Nazionale del Notariato -
Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa l'8 febbraio 2024

Legislazione

ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

Contribuenti ISA: le soglie di accesso ai benefici premiali relativi al periodo d'imposta 2023

Regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2023. Il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024: «Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

Crediti 4.0. I modelli previsti dal decreto Mimit del 24 aprile 2024, da presentare nella sezione dedicata del sito Gse a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024

Con decreto Mimit del 24 aprile 2024 approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020

Emanato il decreto compensazione dei crediti di imposta per investimenti transizione 4.0. Da lunedì 29 sarà possibile trasmettere i modelli di comunicazione

Da lunedì prossimo, 29 aprile 2024, sarà possibile trasmettere i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del Mimit riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d'imposta, sospesa con la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta

liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio di cui all'art. 6-bis della legge n. 212/2000

Nell'approssimarsi della data del 30 aprile 2024 reso noto il testo "finale" del D.M. Mef previsto dal citato comma 2, dell'articolo 6-bis della legge 212/2000, contenente atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio di cui all'art. 6-bis della legge n. 212/2000.

Naturalmente, come anticipato, chiarito nel comma 2 dell'articolo 1 del citato D.M. che «restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario».

Il D.M. composto da 4 articoli prevede l'elenco di tre categorie di atti cui il contraddittorio informato ed effettivo previsto dall'articolo 6-bis nella legge 27 luglio 2000, n. 212 non si applica, ovvero:

- gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati (art. 2);
- gli atti di pronta liquidazione (art. 3);
- gli atti di controllo formale delle dichiarazioni (art. 4).

Commercialisti, approvato il nuovo Codice delle sanzioni disciplinari (che entrerà in vigore il 18 aprile 2024)

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato oggi il nuovo Codice delle sanzioni, che entrerà in vigore domani 18 aprile. Il precedente risaliva al 2016. Il nuovo testo arriva dopo che nelle scorse settimane era stato approvato anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state adesso declinate anche in termini di sanzioni.

La principale novità riguarda le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull'equo compenso. Per entrambe le due possibili violazioni (ossia se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo o se predispone un accordo senza informare il cliente dell'obbligo di rispettare le disposizioni in materia) è prevista la censura.

Call center dell'Agenzia delle Entrate, dal 22 aprile attivi i nuovi numeri

Cambiano i contatti dell'Agenzia per chi chiama da mobile o da fuori Italia. Da lunedì prossimo, 22 aprile, i numeri da

segnare in agenda sono: 06.97.61.76.89 per le chiamate da cellulare (che sostituisce lo 06.96.66.89.07) e 06.45.47.04.68 per le chiamate da estero (che prende il posto dello 06.96.66.89.33). Resta invariato, invece, il numero verde da rete fissa: 800.90.96.96.

Approvato il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”

L'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 9 del 12 gennaio 2024, recante la «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari», ha introdotto, all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, il nuovo comma 3-bis che prevede – in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all'articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R. IVA, conseguente alla cessazione dell'incarico di conservazione dei predetti libri e documenti – la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

Il citato comma 3-bis ha, quindi, demandato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello per la comunicazione nonché la

definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Orbene, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 aprile 2024, prot. n. 198619/2024 è stato, pertanto, approvato il suddetto modello con le relative istruzioni. Con il medesimo provvedimento previsto, altresì, che la comunicazione sia inviata dal depositario esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. La data di disponibilità della citata procedura web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate: da quel momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024, data di entrata in vigore della disposizione normativa.

Dal bilancio al reddito d'impresa, dai Commercialisti una studio sulla determinazione dell'ammontare deducibile di proventi e oneri finanziari

“Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell'ammontare deducibile” è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale e Fondazione nazionale Ricerca.

Il lavoro – che rientra nell'ambito dell'attività dell'area

“Fiscalità”, alla quale è delegato il Consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto, e della Commissione di studio “Imposte dirette”, presieduta da Stefano Poeta – è stato realizzato da Manuela Piccaluga, Veronica Pignatta e Franco Vernassa.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2024

In questo numero:

Lo Speciale Decreto Legislativo “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

Articolo per articolo, l’analisi normativa di tutte delle disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» – Artt. 1, 5, 6, 7, 8, 11 e 12

D. Lgs. “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale”. Sintesi delle novità introdotte | La modulistica per il Concordato preventivo biennale

In attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla Legge 9 agosto 2023 n. 111 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2023, pag. 1561) è stato adottato il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 è entrato in vigore in data 22 febbraio 2024. Per effetto dell’articolo 41, il decreto delegato in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’articolo 1 si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

In linea generale, in attuazione dei principi ed i criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo contenuti nell’articolo 17, in particolare al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2), e h), numero 2), della citata legge n. 111/2023, il decreto delegato si prefigge l’obiettivo di razionalizzare l’intero sistema degli accertamenti tributari in un’ottica di incentivazione dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie e del miglioramento dei rapporti tra i contribuenti e il Fisco, sia attraverso l’introduzione di norme di tipo procedurale che vanno a integrare o modificare gli istituti di

controllo già esistenti, sia tramite l'introduzione di nuovi istituti destinati a specifiche platee di contribuenti, come il concordato preventivo biennale. Inoltre, in coerenza con il Decreto Legislativo 1° marzo 2023, n. 32 , che ha recepito Direttiva UE 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, c.d. "DAC7", la disposizione in esame introduce e disciplina nuove forme di cooperazione amministrativa tra Stati, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni nonché offrire nuovi strumenti di contrasto all'evasione transnazionale.

Di seguito la sintesi dei contenuti del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Risolto il blocco delle compensazioni su investimenti 2022

Risposte alle domande più frequenti dell'Agenzia delle entrate- Investimenti in beni strumentali

Risposta – I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente: dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".

Ingegneri e architetti tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps: riconosciuto l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore all'entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'obbligo

La Corte costituzionale (sentenza n. 55 del 2024) ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.

111, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri ed architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sono esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

ISA, le nuove regole per acquisire nuovi dati anche ai fini della proposta di concordato preventivo biennale

Con provvedimento del 12 aprile 2024, prot. n. 192000/2024, definite le modalità con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al

cassetto fiscale del contribuente, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l'Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

In assenza della delega all'accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel nuovo provvedimento che prevede l'indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l'effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.

Libia, il Liechtenstein e Cina. Il Governo approva tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali

Il Consiglio dei ministri di lunedì 15 aprile 2024, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di convenzioni e accordi internazionali in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione delle evasioni fiscali, rispettivamente con la Libia, il Liechtenstein e la Cina.

La riforma del lavoro sportivo. I punti cardine delle nuove norme tra tutele e adempimenti

Definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono stati riassunti in un documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo Sport e i Giovani per accompagnare l'applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al decreto legislativo n. 36/2021. (Link esterno sito: <https://www.lavoro.gov.it/documenti/lavoro-sportivo>)

Il documento è correlato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell'urp online del Ministero del Lavoro e delle Politiche per un costante aggiornamento.

Dal primo luglio scorso la revisione disciplina dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è infatti entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Riforma del processo tributario. Concluso il primo ciclo di interventi di aggiornamento degli applicativi informatici dedicati al PPT

Con una nota pubblicata sul portale del dipartimento della Giustizia tributaria, (<https://www.dgt.mef.gov.it>), il Mef ha comunicato che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

Con le novità introdotte, spiega la nota, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell'attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

Comunicazione Titolare Effettivo in scadenza. Agli Enti camerali il “prudente apprezzamento” di ogni iniziativa utile ad agevolare gli obblighi di comunicazione

Con una nota del Mimit dell'11 aprile 2024 indirizzata alle CCIAA, confermato il termine dell'11 aprile 2024 per adempimento. Tuttavia, lo stesso dicastero lascia agli Enti camerali il “prudente apprezzamento” di ogni iniziativa utile ad agevolare gli obblighi di comunicazione.

Misure introdotte dal D.Lgs. n. 1/2024 in materia di termini e adempimenti tributari. Le istruzioni delle Entrate sui nuovi modelli dichiarativi | La

circolare che illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni

Novità in arrivo in tema di dichiarazioni dei redditi. Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall'attuale campagna dichiarativa 2024. Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP.

Si tratta di novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (D.Lgs n. 1/2024), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (Legge n. 111/2023), su cui la circolare n. 8 dell'11 aprile 2024 fornisce agli uffici le istruzioni operative. In particolare, l'esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d'imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Antiriciclaggio.

Commercialisti, prorogare termine per la comunicazione al registro delle imprese della titolarità effettiva

Il TAR del Lazio ha dichiarato infondati i ricorsi su operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni.

Per la categoria “la riapertura dei termini dal 9 aprile ha un pesante impatto operativo sugli studi professionali. Troppo ravvicinata la scadenza dell’11 aprile”

Superbonus: Commercialisti, salvaguardare chi ha lavori in corso | Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni

La categoria in audizione al Senato: “Necessario anche ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni”

“Pur comprendendo le esigenze di finanza pubblica sottese al

blocco delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura, riteniamo necessario salvaguardare i contribuenti che hanno interventi in corso nonché ripristinare la remissione in bonis per chi ha commesso errori nelle comunicazioni inviate entro lo scorso 4 aprile”.

È la posizione espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel corso di un’audizione svoltasi oggi presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato in merito alla conversione in legge del decreto-legge relativo alle agevolazioni fiscali in edilizia.

L’Agenzia delle entrate comunica con l’App IO. Rimborsi in arrivo, scadenze e altri avvisi personalizzati

Se hai un rimborso in arrivo o la registrazione del tuo contratto di locazione sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate ti avvisa con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA.

Grazie a questa novità, diventa ancora più semplice tenersi aggiornati e non dimenticare date e adempimenti fiscali: IO consente infatti di ricevere, comodamente in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

Superbonus. Commercialisti: “risolvere criticità nel decreto”

Superare “alcune rilevanti criticità” presenti nel Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 che ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.

È la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti in una lettera inviata oggi al Ministro e al Viceministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo. Criticità che, secondo i commercialisti, “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.

In Gazzetta Ufficiale il D.L. con stop a sconto e cessione del credito e la norma salva decadenza degli atti con obbligo di contraddittorio

Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 75 del 29 marzo 2024, e in vigore dal 30 marzo 2024, il [Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), recante: «*Misure urgenti in materia di*

agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria».

Si riporta la relazione illustrativa per una prima descrizione dei singoli articoli del provvedimento urgente.

Relazione illustrativa del [Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39](#), recante: «*Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria*». Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024

Il presente decreto-legge, al **Capo I (articoli da 1 a 6)**, introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.

L'obiettivo perseguito è quello di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 **arrivando alla misura del 7,2 per cento**, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

ART. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

La disposizione apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data della sua entrata in vigore (17 febbraio 2023), non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In detta norma erano, inoltre, previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (comma 3-*bis*: IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici (comma 3- *quater*).

Il comma 1, lettera a), fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto- legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore.

Inoltre, con la **lettera b) del comma 1** si introduce un nuovo comma 3-*ter*.1 con cui si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 **non si applicano** agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, **effettuati dalle persone fisiche in**

relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Si precisa che tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 1, lettera c)**, prevede la soppressione del comma 3-*quater* dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023.

Il **comma 2** prevede un regime transitorio, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono

agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 3**, inoltre, estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter.1* del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni di cui all'articolo

2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge:

- a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il **comma 5**, infine, prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

ART. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in *bonis*

Il **comma 1** interviene sulla disciplina della *remissione in*

bonis. Con l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato previsto che, nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati ad un obbligo di preventiva comunicazione, e tale comunicazione non sia stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente:

- a) ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettua la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versa contestualmente il minimo della sanzione stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Tale disposizione si applica, a legislazione vigente, anche con riguardo alle comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il comma 1, dunque, è volto a consentire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), la conoscenza dell'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate. Tali informazioni sono essenziali al fine di procedere ad un compiuto ed efficace monitoraggio della spesa pubblica.

Per tali motivi la disposizione prevede che per le opzioni in questione la comunicazione del loro esercizio all'Agenzia delle entrate non può più considerarsi al pari delle comunicazioni formali previste da altre disposizioni tributarie, con la conseguenza che la norma citata di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

non può trovare applicazione alle comunicazioni riguardanti le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale previsione si applicherà sia alle comunicazioni riguardanti le opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell'anno sia a quelle concernenti le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti.

Il **comma 2** prevede che la sostituzione delle comunicazioni delle prime cessioni e degli sconti in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nell'anno 2023 e per le cessioni delle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° al 4 aprile 2024, non può essere effettuata oltre la predetta data del 4 aprile 2024.

ART. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili

La disposizione, al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto-legge, introduce misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.

In particolare, il **comma 1** prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

individuati dal comma 3, devono trasmettere all'ENEA, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il **comma 2** stabilisce che i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individuati dal comma 3, devono trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione

alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Il **comma 4** prevede che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, il **comma 5** stabilisce che l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. Prevede, inoltre, che, in luogo di tale sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto- legge, l'omessa trasmissione dei dati comporti la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applichino le disposizioni in materia di remissione *in bonis*.

ART. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Il **comma 1** interviene sull'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mediante l'introduzione del comma 3-bis. In particolare, viene prevista la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o

carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La sospensione dell'utilizzabilità dei menzionati crediti di imposta, presenti nella piattaforma telematica prevista dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121, trova attuazione fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. La norma lascia, comunque, inalterati i termini di utilizzo delle singole quote annuali previsti dal comma 3 dell'articolo 121, nonché il divieto di compensazione in presenza di carichi superiori a 100.000 euro di cui all'articolo 37, comma 49-*quinquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. È infine rimessa a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione della decorrenza e delle modalità di attuazione del decreto-legge.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituendo il comma 49-*quinquies*, introdotto dall'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

In particolare, con le modifiche apportate alla disciplina di cui al comma 49-*quinquies* è precisato che il divieto di compensazione – per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i

termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione – opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti. Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nello specifico si tratta di crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

Per effetto del novellato comma 49-*quinquies*, inoltre, ai fini della sussistenza di debiti di ammontare complessivo superiore a centomila euro (oltre il quale le compensazioni sono inibite), non rilevano le rateazioni in corso per le quali non sia intervenuta la decadenza e gli effetti della previsione normativa cessano di applicarsi qualora il contribuente paghi, anche parzialmente, i debiti iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione, determinandone la riduzione al di sotto dell'ammontare di centomila euro.

Per finalità di coordinamento tra la disciplina recata dall'articolo 49-*quinquies* e l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, risulta chiarito che in presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni di cui al citato articolo 31 che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti

erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di "pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori". Infine, è disposto che ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* del medesimo articolo 37.

Il **comma 3** fissa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ART. 5 – Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 19, comma 6, ha previsto che il credito di cui al comma 3 (credito ACE) possa essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. La presente norma mira a contrastare, anche in un'ottica preventiva, le condotte fraudolente.

A tale scopo, le modifiche del citato comma 6 dell'articolo 19, apportate dal **comma 1**, consistono:

- a) nell'inibizione delle cessioni successive alla prima; il credito, pertanto, potrà essere oggetto di un'unica cessione ed il cessionario potrà continuare ad avvalersene con le stesse modalità previste per il soggetto cedente;
- b) nell'estensione della responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione;
- c) nell'estensione dei controlli preventivi di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche alle cessioni dei crediti ACE in esame, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode

dell'Amministrazione finanziaria. Si applica, altresì, il comma 4 del citato articolo 122-*bis*.

Il **comma 2** prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore della disposizione, siano stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni previste dalla citata disposizione.

ART. 6 – Misure per il monitoraggio di Transizione 4.0

Al fine di contrastare la tempestiva e completa disponibilità dei dati inerenti all'andamento della spesa di Transizione 4.0, il **comma 1** prevede che per fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, **le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.** Tale comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti, anche per gli investimenti realizzati a

decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Si prevede, pertanto, che il citato decreto 6 ottobre 2021 sia conseguentemente modificato con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il **comma 2** prevede che i dati di cui al presente articolo siano comunicati mensilmente dal Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 3**, prevede che per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023, la comunicazione, effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale previsto dal comma 1, è condizione di compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti.

Il **Capo II (articoli da 7 a 9)** reca ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

ART. 7 – Disposizioni urgenti in materia fiscale

I **commi 1, 2 e 3** hanno lo scopo di **disciplinare i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente al 30 aprile 2024**, data di entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all'attuazione dell'articolo 17 della legge

delega in materia fiscale.

L'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente stabilisce che tutti i provvedimenti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio. Il diritto al contraddittorio non sussiste per gli atti privi di contenuto provvedimentale ed è escluso per gli atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre tener conto della presenza di altre disposizioni dell'ordinamento che, per singole fattispecie, già prevedono l'obbligo di attivare un contraddittorio preventivo.

In particolare, gli articoli 5 e 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, già contemplano delle ipotesi, facoltative o obbligatorie, di invito al contraddittorio preventivo finalizzato all'accertamento con adesione.

Tali norme, peraltro, sono state interpretate estensivamente dall'Amministrazione finanziaria che negli anni ha invitato le proprie strutture di controllo ad attivare il contraddittorio preventivo anche nei casi di non obbligatorietà dello stesso, allo scopo di attuare il principio di collaborazione e tutela della buona fede, nonché per deflazionare il contenzioso tributario.

Il termine introdotto con l'articolo 6-*bis*, quindi, è compatibile con le attuali modalità di svolgimento del contraddittorio preventivo conseguente all'attivazione degli istituti di cui al D. Lgs. n. 218 del 1997. Inoltre, ulteriori specifiche ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio sono regolate da altre disposizioni vigenti, quali l'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 (*accertamento delle fattispecie abusive*), l'articolo 6 del decreto legislativo 24 ottobre 2015, n. 156 (*accertamento*

delle fattispecie elusive specifiche), l'articolo 11 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142 (*accertamento delle fattispecie ibride*), l'articolo 167, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*accertamento in materia di società estere controllate*).

Pertanto, la previsione recata dall'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente va necessariamente coordinata con le altre previsioni già attualmente vigenti nell'ordinamento tributario.

Innanzitutto, occorre tener presente che la previsione recata dall'articolo 6-*bis* non gode di una valenza assoluta. Il comma 2 del predetto articolo, infatti, stabilisce che «*Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione*». Tale previsione non trova applicazione solo qualora ricorra fondato pericolo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l'elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 del citato articolo 6-*bis*, inoltre, reca una sintetica disciplina d'ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell'istituto del contraddittorio. **Una disciplina che, deve ritenersi, non si sostituisce a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l'esercizio del contraddittorio in precedenza menzionate.** E ciò soprattutto per l'assenza di un apparato normativo, a finalità abrogativa, che diversamente sarebbe stato necessario (in tal senso si esprime anche la

Relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legislativo delegato n. 219 del 2023, che ha novellato lo Statuto dei diritti del contribuente introducendovi il citato articolo 6-*bis*, la quale riporta che questa nuova norma non fa venir meno le garanzie procedurali già esistenti a legislazione vigente).

Alla luce di ciò, dunque, una lettura interpretativa d'ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che il "diritto al contraddittorio" disciplinato dall'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato è assolutamente escluso fino alla predetta data del 30 aprile 2024, e che nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

In particolare, il **comma 1** dispone che quanto statuito dall'articolo 6-*bis* dello Statuto del **contribuente non trova applicazione per gli atti (accertamenti, atti di recupero, atti di contestazione, atti di irrogazione delle sanzioni, avvisi di rettifica e liquidazione, ecc.), emessi prima del 30 aprile 2024 e per quelli preceduti da un invito all'adesione emesso prima della medesima data.**

Il **comma 2** prevede che per gli atti individuati al comma 1 trova applicazione la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Il **comma 3** statuisce che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, comunicato al contribuente lo schema d'atto, ai conseguenti atti emessi con riferimento alla medesima pretesa risulta comunque applicabile la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza prevista dal comma 3 dell'articolo 6-*bis* in precedenza richiamato. Al riguardo, atteso il tenore letterale della norma, gli atti interessati

dalla proroga sono anche quelli emessi successivamente l'entrata in vigore della disposizione.

Il **comma 4** proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. *b*) e *b-bis*), (31 marzo 2024) e *b-ter*) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Tale esigenza si è posta in ragione dei problemi operativi riscontrati in materia di registrazione nel RNA degli aiuti del regime cosiddetto ombrello, vigente durante il periodo dell'emergenza da COVID-19, soprattutto per i comuni che devono registrare gli aiuti relativi all'IMU, i cui dati, per ragioni tecniche non saranno resi disponibili dall'Agenzia delle entrate in tempo utile per il rispetto del termine del 31 marzo 2024. Occorre sottolineare che per quanto riguarda i dati IMU relativi all'annualità 2020, questi non sono neppure desumibili dalle dichiarazioni IMU, poiché la dichiarazione di detta annualità non recava l'apposito campo dedicato all'esenzione del quadro temporaneo Aiuti di Stato, che è stato introdotto solo successivamente per le dichiarazioni IMU concernenti gli anni 2021 e seguenti.

Pertanto, la registrazione degli aiuti in argomento può essere effettuata solo sulla base dei dati che devono essere messi a disposizione dei comuni, in tempo utile, dall'Agenzia delle entrate in virtù di quanto stabilito dal provvedimento dell'Agenzia stessa del 27 aprile 2022, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 5, del DM 11 dicembre 2021.

Si sottolinea, infine, che allo scopo di rendere più armonica la tempistica relativa alla registrazione in parola, si è provveduto ad allineare le scadenze contemplate dalla disposizione all'unica data del 31 dicembre 2024.

Il **comma 5** prevede che la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (rubricato «*Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari*») – in misura da 2.000 a 20.000 euro – si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Trattasi, in particolare, di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione in parola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa e/o errata.

Il **comma 6**, con una modifica all'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, **proroga, dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024, il termine per il perfezionamento del «ravvedimento speciale» delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.** In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-*undecies*.

Il **comma 7** consente ai soggetti che non abbiano perfezionato, entro il 30 settembre 2023, il «*ravvedimento speciale*» di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per regolarizzare le violazioni riguardanti le **dichiarazioni validamente**

presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere ugualmente alla citata regolarizzazione mediante il versamento entro il 31 maggio 2024 dell'intero importo dovuto e la rimozione, alla medesima data, delle irregolarità od omissioni. In luogo del pagamento in un'unica soluzione, ai medesimi soggetti è consentito il versamento di una somma corrispondente a cinque rate delle otto previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **entro il 31 maggio 2024**, e delle tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo ai sensi del citato comma 174, alle scadenze fissate dalla medesima disposizione (ossia il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024). In caso di pagamento frazionato, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Resta fermo il rispetto delle altre condizioni e modalità previste dalle citate disposizioni, al fine del perfezionamento della regolarizzazione di cui trattasi.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tal caso sono iscritti a ruolo gli importi ancora dovuti, la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e gli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Ai sensi dell'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tali ipotesi, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

ART. 8 – Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

Il **comma 1** modifica l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, mediante introduzione di un comma *2-quinquies*, prevedendo che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il **comma 2** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle Entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Il **comma 3** consente alle Agenzie fiscali, con risorse a carico del loro bilancio, di incrementare la componente variabile dei fondi risorse decentrate del personale non dirigenziale, tenuto conto dello sforzo organizzativo e professionale richiesto in conseguenza dell'attuazione della

riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fiscale e della riforma fiscale prevista dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, in un contesto caratterizzato da forti carenze di organico. Tale problema viene già affrontato dalle Agenzie attraverso un piano di assunzioni che tuttavia richiede, comunque, nel medio periodo un onere per la formazione e l'effettivo inserimento dei neoassunti, con un impegno aggiuntivo da parte delle risorse già in servizio per il trasferimento delle necessarie conoscenze tecniche e operative e per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti in base alla Convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

ART. 9 –Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

Il **comma 1** destina alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132.

Il **comma 2**, che si inquadra nell'ambito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che abilita CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi

di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti dalle popolazioni dell'Emilia e del Centro Italia, a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, estende tale abilitazione alle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.

Il **comma 3** al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, n. 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali.

Il successivo **comma 4** prevede che le assunzioni di cui al comma 3 siano autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Il **comma 5** dispone che i concorsi previsti saranno curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, la quale provvederà, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici. Da ultimo, il **comma 6**, quantifica gli oneri e le relative coperture sulla base dell'inquadramento contrattuale delle unità previste nell'ambito del CCNL – Comparto Funzioni locali – Area degli Istruttori, per quanto attiene il trattamento tabellare, e della media *pro capite* da corrispondere quale trattamento

economico accessorio, come risultante dai dati del Conto annuale.

Il **comma 7** determina, in considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, prevedendo che sia fissata nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

ART. 10 – Entrata in vigore

La disposizione reca disposizioni concernenti l'entrata in vigore del provvedimento.

[Link al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39,](#) recante: *«Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria»*. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024. In vigore dal 30 marzo 2024

Cooperative, dai Commercialisti il “modello” per la relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative

Pubblicato un documento che offre una tipizzazione dei contenuti obbligatori per questo tipo di società

Fornire strumenti a supporto delle professionalità dei commercialisti che rivestono il delicato ruolo di componente del Collegio Sindacale nelle Società Cooperative.

È la finalità del documento “La relazione unitaria del Collegio sindacale ai soci delle società cooperative”, pubblicato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, predisposto dalla sua Commissione “Società Cooperative”, presieduta da Paola Maria Rho.

“La normativa specifica che riguarda le Società Cooperative – afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio – conferisce al Collegio Sindacale compiti di controllo determinati, i cui esiti trovano manifestazione all’interno della relazione ai Soci delle Società Cooperative in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio.

Con questo documento il Consiglio Nazionale consolida il proprio impegno anche rispetto a tale tipologia di organizzazioni, le cui finalità e caratteristiche richiedono un’attenzione e iniziative peculiari. Il documento vuole mantenere e rafforzare l’impegno del Consiglio nazionale al servizio dei nostri professionisti, fornendo una tipizzazione dei contenuti obbligatori, e di altri “consigliati”, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di

cooperative in merito al bilancio di esercizio”.

Dichiarazione IRAP 2024: novità, termini e sanzioni | La prassi amministrativa (circolari, risoluzioni e risposte alle istanze di interpello) sull'IRAP

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68659/2024, approvato il nuovo modello di dichiarazione “Irap 2024” con le relative istruzioni, che deve essere presentata nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Il nuovo modello IRAP è composto dal frontespizio e dai quadri IP (Società di persone), IC (Società di capitali) IE (Enti non commerciali), IK (Amministrazioni ed Enti Pubblici), IR (Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento), IS (Prospetti vari).

In Gazzetta le nuove misure

per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. Le agevolazioni Fiscali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo». La Legge entrerà in vigore il 10 aprile 2024.

Le finalità principali legge sono:

la promozione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani, nonché il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore per 24.557 società cooperative non più attive

Disposto per 24.557 società cooperative lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore, dopo aver verificato il

mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l'assenza di valori patrimoniali immobiliari.

A stabilirlo è il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dell'8 marzo 2024 (di seguito riportato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2024 – Suppl. Ordinario 13, che segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative, adottato con il Decreto del 22 settembre 2023.

Tutelate posizioni dei creditori che potranno presentare motivata domanda per chiedere la nomina di un Commissario Liquidatore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.